



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
presso la Corte d'Appello di Torino

Ap 255/12

Grupp 139/13

Ref CV 2053/13

30 OTT 2013

*oggetto:
pagamento
canoni*

RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI
MAGISTRATI:

| | |
|--------------------------|------------------|
| Dr. LUIGI GRIMALDI | PRESIDENTE |
| Dr.ssa ROSSANA ZAPPASODI | CONSIGLIERE Rel. |
| Dr. Ing. FULVIO BAIETTO | ESPERTO |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 255/2012 R.G. promossa da

COMUNE DI PIETRAPORZIO, elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell'Avv. Gandino Andrea che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paire Alessandro per procura in atti.

- PARTE RICORRENTE -

contro

CASCATE E CATERATTE s.r.l., elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio dell'Avv. Borsero Antonella che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Bucello Mario e all'Avv. Viola Simona del Foro di Milano per procura in atti.

- PARTE RESISTENTE -

Udienza di discussione del 16 ottobre 2013

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE APPELLANTE

Ferme le istanze istruttorie,



nel merito in via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligo di corresponsione dei canoni convenzionalmente pattuiti e per l'effetto, accertato il diritto di credito del Comune di Pietraporzio nei confronti della società Cascade e Cateratte s.r.l. a titolo di canoni convenzionali, dichiarare tenuta e condannare la convenuta a corrispondere la somma di € 87.390,17 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino al soddisfo integrale, o quella diversa maggior somma che dovesse venire accertata in corso di causa, anche a seguito dell'esperimento degli occorrenti atti istruttori.

Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre il rimborso spese generali ex art. 15 Tariffa Forense, Iva e Cpa.

PER PARTE APPELLATA

Respingere ogni domanda e contraria istanza di parte attrice,
accogliere le seguenti domande riconvenzionali:

a. (in via principale) dichiarare la nullità delle convenzioni, ai sensi degli artt. 1418, 1419 e 1325 n. 2 c.c., nella parte in cui è stata pattuita la corresponsione di un canone annuo in favore di parte attrice parametrato in via percentuale sui ricavi dell'attività di impresa della convenuta, perché sprovvista di causa e contraria a norme imperative e per l'effetto, (i) accertare l'illegittimità di ogni pretesa patrimoniale presente e futura da parte del Comune di Pietraporzio e (ii) condannare parte attrice alla restituzione degli importi ad oggi indebitamente riscossi a titolo di canone convenzionale per le annualità dal 2003 al 2008 nonché a titolo di una tantum per la realizzazione di una variante progettuale, per un importo provvisoriamente quantificato in Euro 175.874, il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dai singoli versamenti al saldo;

b. (in via subordinata) dichiarare la sopravvenuta nullità delle convenzioni, ai sensi degli artt. 1418, 1419 e 1325 n. 2 c.c., nella parte in cui è stata pattuita la corresponsione di un canone annuo in favore di parte attrice parametrato in via percentuale sui ricavi dell'attività di impresa della convenuta, perché sprovvista di



causa e contraria a sopraggiunte norme imperative e per l'effetto, accertare l'illegittimità di ogni pretesa patrimoniale presente e futura da parte del Comune di Pietraporzio su quel titolo fondata;

c. (in via ulteriormente subordinata) accertare l'eccessiva onerosità sopravvenuta dell'importo del canone annuo posto a carico della convenuta dalle convenzioni stipulata con il Comune di Pietraporzio e per l'effetto dichiarare la risoluzione della convenzione o ricondurre ad equità l'importo, nella misura che sarà accertata ai sensi dell'art. 1468 c.c..

Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il COMUNE di PIETRAPORZIO ha chiamato in giudizio CASCATE & CATERATTE s.r.l. avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino chiedendone la condanna al pagamento di € 87.390,17 a titolo di canoni convenzionali relativi agli anni 2009 e 2010 in forza della pattuizione del 14.1.1993 *"per l'utilizzazione delle risorse idriche nel territorio comunale di Pietraporzio mediante realizzazione di minicentrali per la produzione di energia elettrica"* (poi oggetto di due concessioni del 23.5.2000 e del 18.3.2003) nella misura del 10,50% e poi, a seguito delle modifiche successive, dell'11% del prezzo di cessione dell'energia prodotta e fornita dai singoli impianti realizzati. In particolare, riferisce che la convenuta aveva regolarmente adempiuto agli accordi fino a che, nel 2009, aveva invece omesso di comunicare i valori della contabilizzazione e fatturazione annuale dell'energia ceduta e si era rifiutata di corrispondere alcunché a titolo di canoni convenzionali.

Il procedimento è stato assegnato a sentenza prima di qualsiasi attività istruttoria, ritenendo il Tribunale preliminare e idonea a definire il giudizio la disamina delle eccezioni e domande riconvenzionali

La società convenuta, infatti, si è opposta alla domanda attorea sostenendo che la pattuizione che prevede la corresponsione a favore del Comune di un canone



annuo parametrato in via percentuale sui ricavi dell'attività di impresa della convenuta sia nulla perché sprovvista di causa o contraria a norme imperative ed in conseguenza di ciò ha chiesto di dichiararne la nullità parziale con condanna alla restituzione delle somme indebitamente pagate.

2. La domanda riconvenzionale è fondata.

Invero, la eccepita nullità deriva dalla mancanza originaria di una causa che rendesse meritevole di tutela una simile pattuizione e ciò sotto molteplici profili al variare delle possibili qualificazioni giuridiche della stessa.

Per alcuni aspetti, peraltro, derivanti dagli effetti della normativa sopravvenuta, è anche ravvisabile la loro inefficacia in quanto la nuova disciplina "*determinando un arresto della funzione negoziale dell'atto, ne pregiudica la produzione di ulteriori effetti, con la conseguenza che non possono essere pretesi crediti, che si assumono derivati da detti ultimi contratti, ove il momento della loro insorgenza sia collocabile in un tempo successivo alla entrata in vigore della citata normativa*" (cfr. Cass. 5.4.2001 n. 5052, Cass. 3.7.2013 n. 16620 e Cass. 3.3.2000 n. 2433).

In particolare:

- se con la convenzione il Comune aveva acquisito una posizione di compartecipazione ai proventi di un'attività imprenditoriale senza apporti patrimoniali e senza concorso alle perdite sociali, in quanto ciò integra un patto leonino (in violazione dell'art. 2265 c.c.);
- se prevedeva una surrettizia modalità di realizzazione di una ulteriore entrata di bilancio al di fuori dei "*tradizionali strumenti impositivi e degli strumenti di finanza locale*", non avendo il Comune alcun potere in tal senso;
- se era assimilabile ad una *royalty* in quanto ciò non potrebbe derivare dalla titolarità sulle risorse idriche o per lo sfruttamento a fini energetici delle stesse, i quali hanno specifica disciplina inerente al regime in concessione e costituirebbe pertanto una duplicazione degli obblighi imposti *ex lege* ai concessionari (che già prevedono autonome modalità di determinazione di canoni e sovra canoni);



- se integrava una "compensazione patrimoniale" (o cd. "monetizzata") (espressamente vietata a partire dal 2003 ex art. 12 comma 6 D.Lgs. n. 387/2003 e art. 1 comma 4 lett. f L. n. 239/2004, essendo consentite solo quelle di riequilibrio a carattere ambientale, come confermato anche dal Ministero in sede di approvazione delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili del 10.9.2010) essendo contraria agli artt. 3, 41, 97 e 117 primo e terzo comma della Costituzione così come affermato con le sentenze n. 383/2005, n. 119/2010, n. 124/2010 e n. 310/2011 (in particolare in quanto: "*La legge statale vieta tassativamente l'imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili, tenuto anche conto che, secondo l'ordinamento comunitario e quello nazionale, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione*");

- se fosse corrispettivo di una promessa di sostegno nella realizzazione del progetto e delle procedure amministrative volte a far ottenere alla società convenuta le necessarie concessioni (cfr. art. 3 lett. b, c, d, e, f, g della Convenzione in esame) integrando a tutta evidenza un esercizio arbitrario e fuorviante della funzione pubblica del potere, così come costituirebbe abuso di potere il voler subordinare la concessione di utilizzo di aree pubbliche al di fuori dei parametri previsti per l'esplicitarsi della discrezionalità amministrativa (in ordine agli altri elementi che, secondo la difesa svolta dal Comune anche in memorie conclusive, costituirebbero il legittimo sinallagma della pattuizione in esame) e si tradurrebbe altresì "*in una distorsione del mercato nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili*" (Corte Cost. n. 310/2011).

L'illegittimità di un simile meccanismo di compensazione è anche implicitamente confermata anche dal tenore dell'art. 52 R.D. n. 1775/1933, laddove prevede la



mera possibilità per i comuni rivieraschi di richiedere (non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione) di utilizzare direttamente *"una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua"* - e quindi non di quella anche massima effettivamente prodotta - *da consegnarsi alla officina di produzione"* e non certo la monetizzazione della stessa (anche tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma).

Va infine escluso che la previsione di un siffatto canone convenzionale fosse volta a compensare la costituzione del diritto di superficie o di servitù posto che nella convenzione in esame, all'art. 3 lett. a), era già stato pattuito un corrispettivo sia pure di minima entità.

Per analoghe ragioni è invalida anche la pattuizione contenuta nell'intesa del 13.5.2005 ove le parti avevano previsto a compensazione del non meglio precisato *"disagio causato dalla previsione di una alternativa progettuale originariamente non contemplata"* un corrispettivo *una tantum* di € 50.000.

3. Parte convenuta ha chiesto che venga accertata la mera "nullità parziale" delle sole pattuizioni sopra indicate ai sensi dell'art. 1419 c.c. (e quindi implicitamente ritenendo applicabile al caso di specie il principio generale di conservazione del contratto).

Il Comune attore non ha ritenuto di svolgere alcuna difesa in proposito, né tanto meno ha chiesto, sia pur in via subordinata, la dichiarazione di nullità dell'intera Convenzione vigente *inter partes* (così come via via modificata).

Come noto, *"Mentre l'effetto estensivo della nullità della singola clausola o del singolo patto all'intero contratto, avendo carattere eccezionale rispetto alla regola della conservazione, non può essere dichiarato d'ufficio dal giudice con la conseguenza che incombe alla parte che assuma l'estensione l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dal patto inficiato da nullità, non è vero il contrario, poiché mentre nel primo caso il giudice che pronunci la nullità dell'intero contratto senza essere stato investito della relativa*



domanda viola il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, nel secondo caso egli pronuncia pur sempre nei limiti della domanda della parte, accogliendola solo parzialmente" (Cass. 13.6.2008 n. 16017; conf. Cass. 27.1.2003 n. 1189).

La domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta va pertanto accolta e il Comune attore va condannato alla restituzione delle somme pacificamente ricevute in forza delle pattuizioni nulle e pari a € 175.822,85 (come documentalmente provato - doc. 1 e 2 convenuta - e non specificamente contestato).

Trattandosi di un debito di valuta ex art. 2033 c.c. e non potendosi ravvisare alcuna prova della mala fede di chi aveva ricevuto il pagamento indebito, gli interessi legali sono dovuti dalla domanda al saldo.

Non è infine accoglibile la richiesta di rivalutazione monetaria essendo mancata qualsiasi trattazione specifica dell'esistenza del maggior danno (*"Il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, c.c., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta"* Cass. 2.11.2010 n. 22273).

In ogni caso, anche in seguito ai principi elaborati dalla Suprema Corte Sezioni Unite con la sentenza 16 luglio 2008 n. 19499, la società convenuta non ha fornito gli elementi necessari per verificare se ed in quale misura nel periodo considerato il saggio degli interessi legali sia stato inferiore al tasso medio dei rendimenti netti dei titoli di Stato a scadenza non superiore ai dodici mesi. Tale specifica allegazione (alla cui mancanza non si può sopperire *ex officio*) risulta tanto più necessaria, oltre che per consentire un'adeguata trattazione in contraddittorio sul punto, anche in considerazione del vigente tenore dell'art. 1284 c.c. che prevede



che lo stesso Ministro del Tesoro con proprio decreto entro il 15 dicembre di ogni anno possa modificare la misura del saggio legale "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno".

In considerazione della complessità della materia e dell'incerta qualificazione di condotte perseguite per anni da entrambe le parti senza contestazione alcuna, concorrono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino,

- rigetta la domanda attorea;
- dichiara la nullità parziale delle convenzioni stipulate *inter partes*, ove è stata pattuita la corresponsione di un canone annuo in favore del COMUNE DI PIETRAPORZIO in percentuale sui ricavi dell'attività di CASCATE E CATERATTE s.r.l., nonché della corresponsione *una tantum* per la realizzazione di una variante progettuale e per l'effetto condanna il COMUNE DI PIETRAPORZIO alla restituzione in favore di CASCATE E CATERATTE s.r.l. della somma di € 175.874,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.10.2013.

Il Consigliere est.

Dr.ssa Rossana Zappasodi
Rossana Zappasodi

Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

Il Presidente

Dott. Luigi GRIMALDI
Luigi Grimaldi

DEPOSITATA nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino li 30 OTT 2013

IL CANCELLIERE
Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

MINISTERO PUBBLICITÀ IN CANCELLERIA
In data 30/10/2013 il Cancelliere
[Signature]